Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 181 del 4 agosto 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 4 agosto 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera *f)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Vesuvio;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 novembre 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco del Vesuvio;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 marzo 1995 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio;

Vista la nota n. 1755/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regione Campania il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota n. 20218/GAB del 24 marzo 1995 con la quale la regione Campania esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale del Vesuvio.

2. L'Ente parco nazionale del Vesuvio ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale del Vesuvio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale del Vesuvio è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale del Vesuvio è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Campania e la sede dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Vesuvio:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dell'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Vesuvio individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Vesuvio di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 30 marzo 1995 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 204

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Art. 1.
Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Vesuvio, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera *c)* del comma 1 del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

d) l'apertura di nuove ca..., miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

f) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Vesuvio, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Vesuvio vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *f)*, comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria,

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1 Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Ministero dell'Ambiente

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Quadro d'unione

riferito ai fogli IGM alla scala 1:50.000
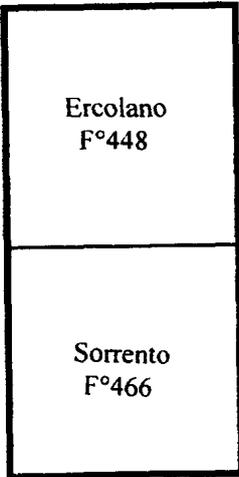
Ercolano
F°448

Sorrento
F°466

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

Zona 1

Zona 2

ERCOLANO
ERCOLANO
N B - La presente cartografia include i fogli n 448 e 466 dell'I G M

95A4302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gargano;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 novembre 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 24 novembre 1994 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Gargano;

Vista la nota n. 1749/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regione Puglia il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota n. 2386 del 17 maggio 1995 con la quale la regione Puglia esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;

Visto lo studio realizzato dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché habitat e specie di interesse nazionale;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiché tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Puglia di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non è stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuità territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria;

Ritenuto altresì di poter accogliere la richiesta della regione Puglia di non escludere dal territorio del Parco alcune zone ricadenti nei comuni di Vico del Gargano, Peschici, Vieste e Mattinata in aree finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi del citato decreto ministeriale 4 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale del Gargano.

2. L'Ente parco nazionale del Gargano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale del Gargano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale del Gargano è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale del Gargano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia e la sede dell'Ente parco nazionale del Gargano, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Gargano:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Gargano individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 17 novembre 1994 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 207

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Art. 1.
Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Gargano, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.
Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera *c)*, del comma 1, del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5.
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gargano, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gargano vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, del precedente art 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni,

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2 Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Ministero dell'Ambiente

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Quadro d'unione
riferito ai fogli IGM alla scala 1:50.000

Serracapriola F°382	Sannicandro F°383	Vico del Gargano F°384	Vieste F°385
	San Severo F°396	Manfredonia F°397	Mattinata F°398
		Zapponeta F°409	

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

Zona 1 □

Zona 2 □

CARTA D'ITALIA—SCALA 1:50000
SERRACAPRIO

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
SANNICANDRO GARG
1
2
2
2
2
LAGO DI LESINA

ÀNICO

VICO DEL GARG
1
2
LAGO DI VARANO
2
2

CARTA D'ITALIA - SCALA
VIESTE

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
SAN SEVERO

2
2

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
MANFREDONIA
2
2
2
2
2

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
MATTINATA

95A4303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 agosto 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 marzo 1995 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Vista la nota n. 1752/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regione Campania il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota n. 20218/GAB del 24 marzo 1995 con la quale la regione Campania esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;

Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché habitat e specie di interesse nazionale;

Considerato che la regione Campania ha richiesto l'esclusione dal territorio del parco sia di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona 2 di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiché tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Campania di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non è stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuità territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria;

Ritenuto inoltre di poter accogliere la proposta di esclusione dal territorio del parco del corso inferiore del fiume Calore Salernitano, in quanto tale area, di rilevante interese naturalistico, ai sensi della legge regionale n. 33 del 1° settembre 1993, viene ricompresa nel previsto parco fluviale regionale Foce Sele-Tanagro al fine di ricondurre ad una organica tutela unitaria l'intero sistema idrografico dei fiumi Sele, Tanagro e Calore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. E istituito l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

2. L'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Campania e la sede dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Cilento e Vallo di Diano individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 30 marzo 1995 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 205

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Art. 1.
Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.
Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera *c)*, del comma 1. del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5.
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare· tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici,

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori

Art. 8.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Quadro d'unione
riferito ai fogli IGM alla scala 1:50.000

	Roccadaspide F°487	Polla F°488	
Agropoli F°502	Vallo della Lucania F°503	Sala Consilina F°504	Moliterno F°505
	Capo Palinuro F°519	Sapri F°520	Lauria F°521

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA

Zona 1 ■
Zona 2 □

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
ROCCADÀSPIDE
Campagna
PAESTUM
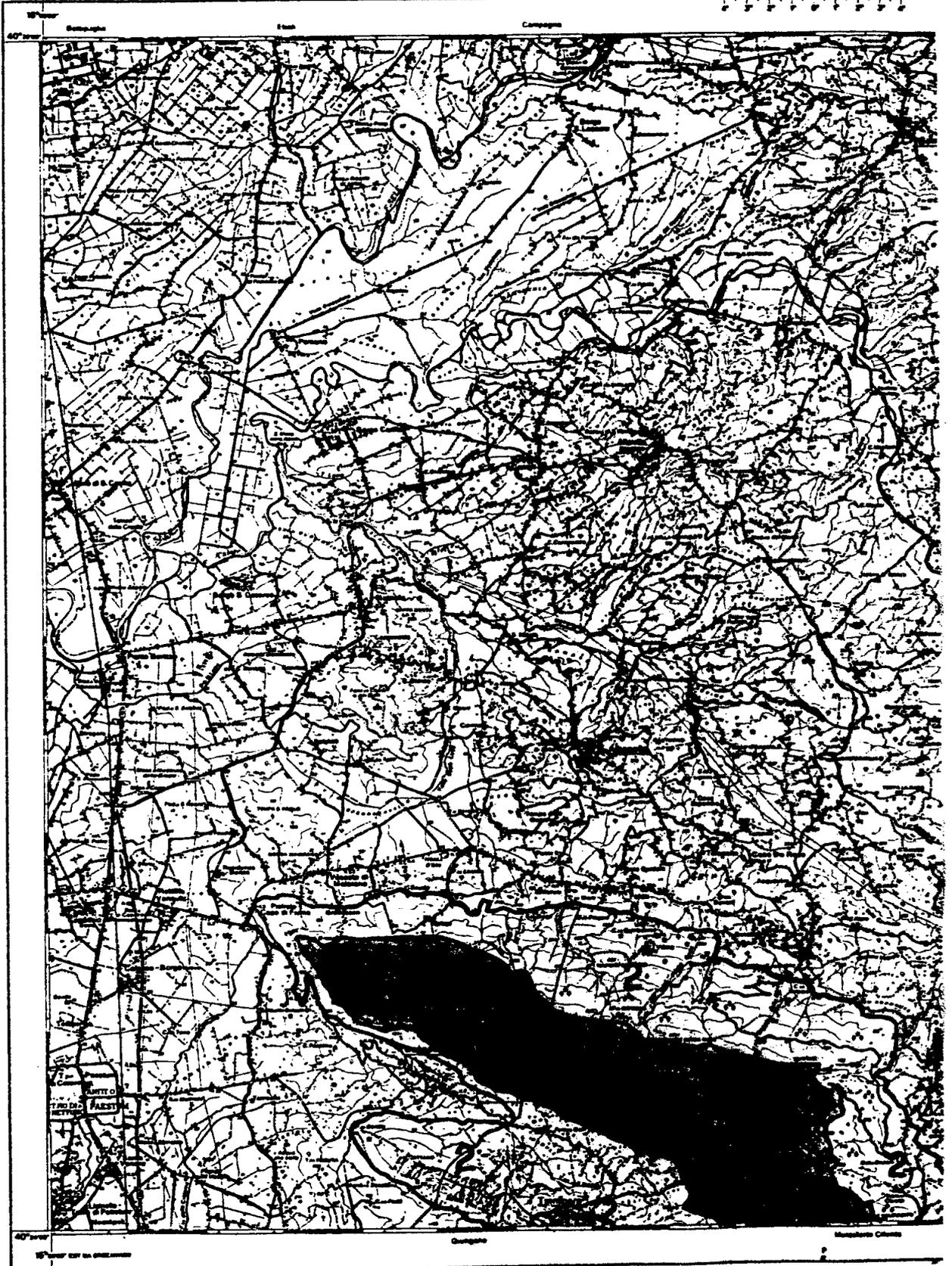
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
POLLA
2
2
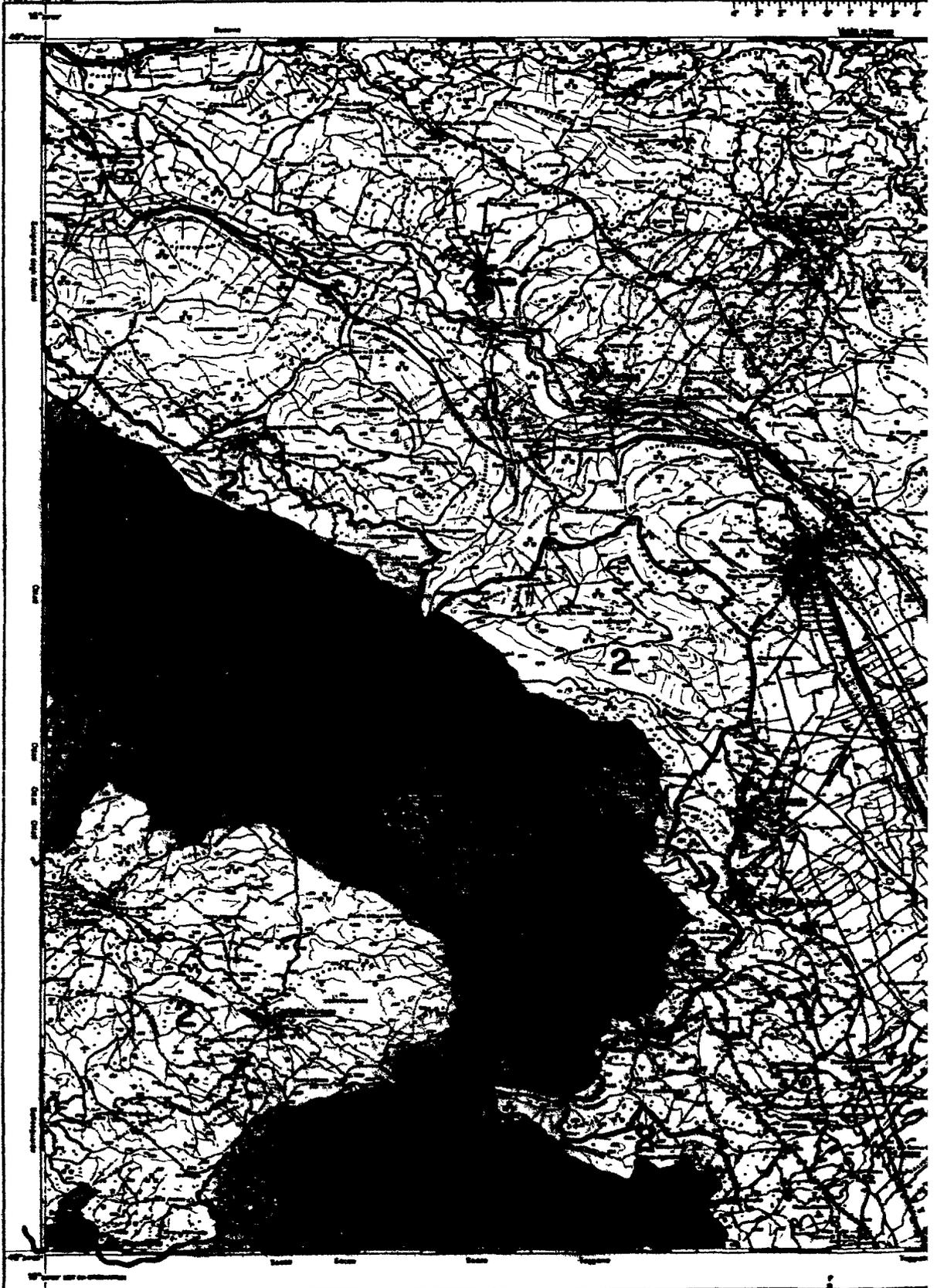
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
AGRÒPOLI

Agropoli
2
2
1
2
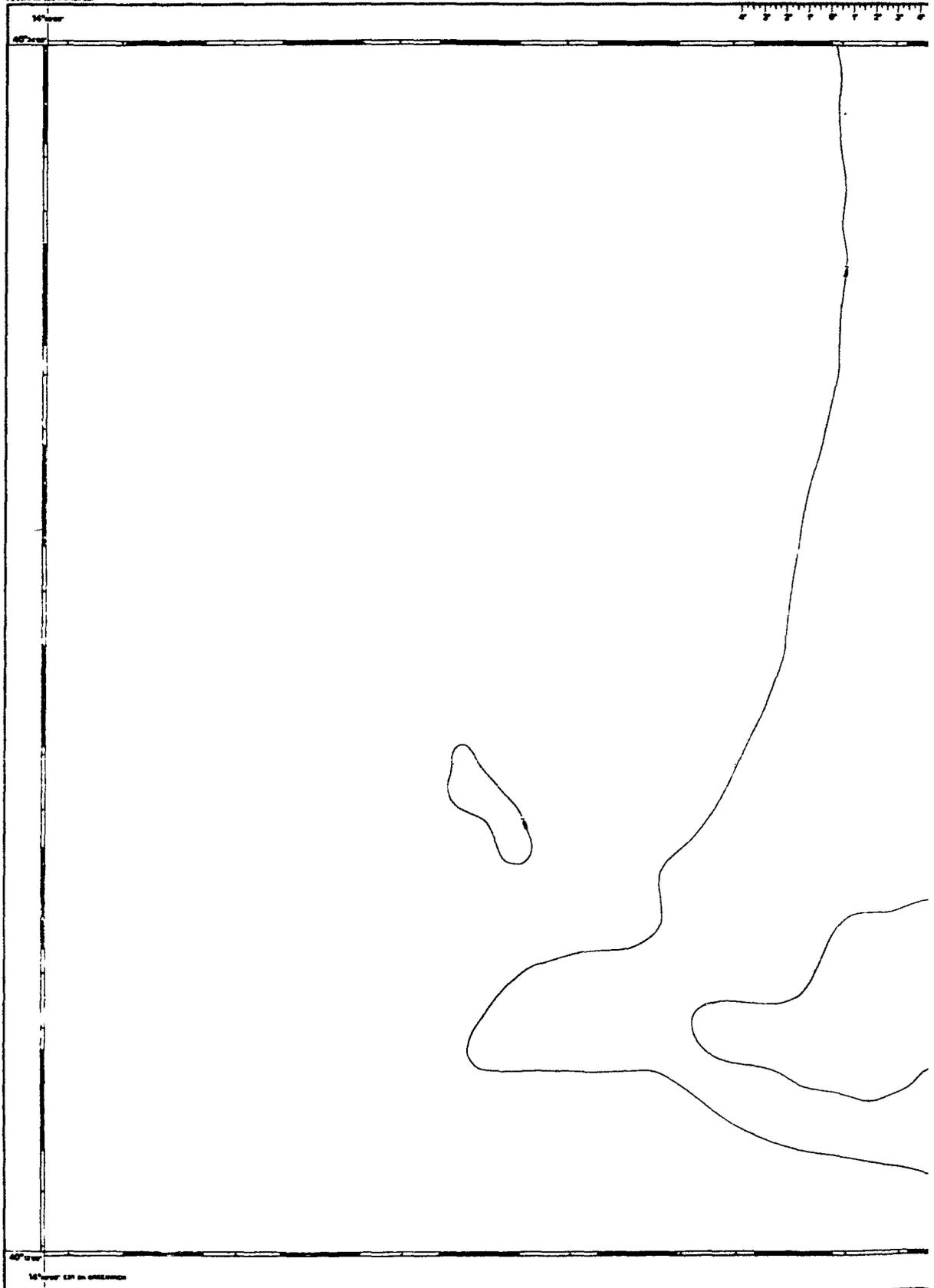
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
VALLO DELLA LU

NIA

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
SALA CONSILIN
2
2
2
2
2

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
CAPO PALINU

95A4304

1
2
2
2
2
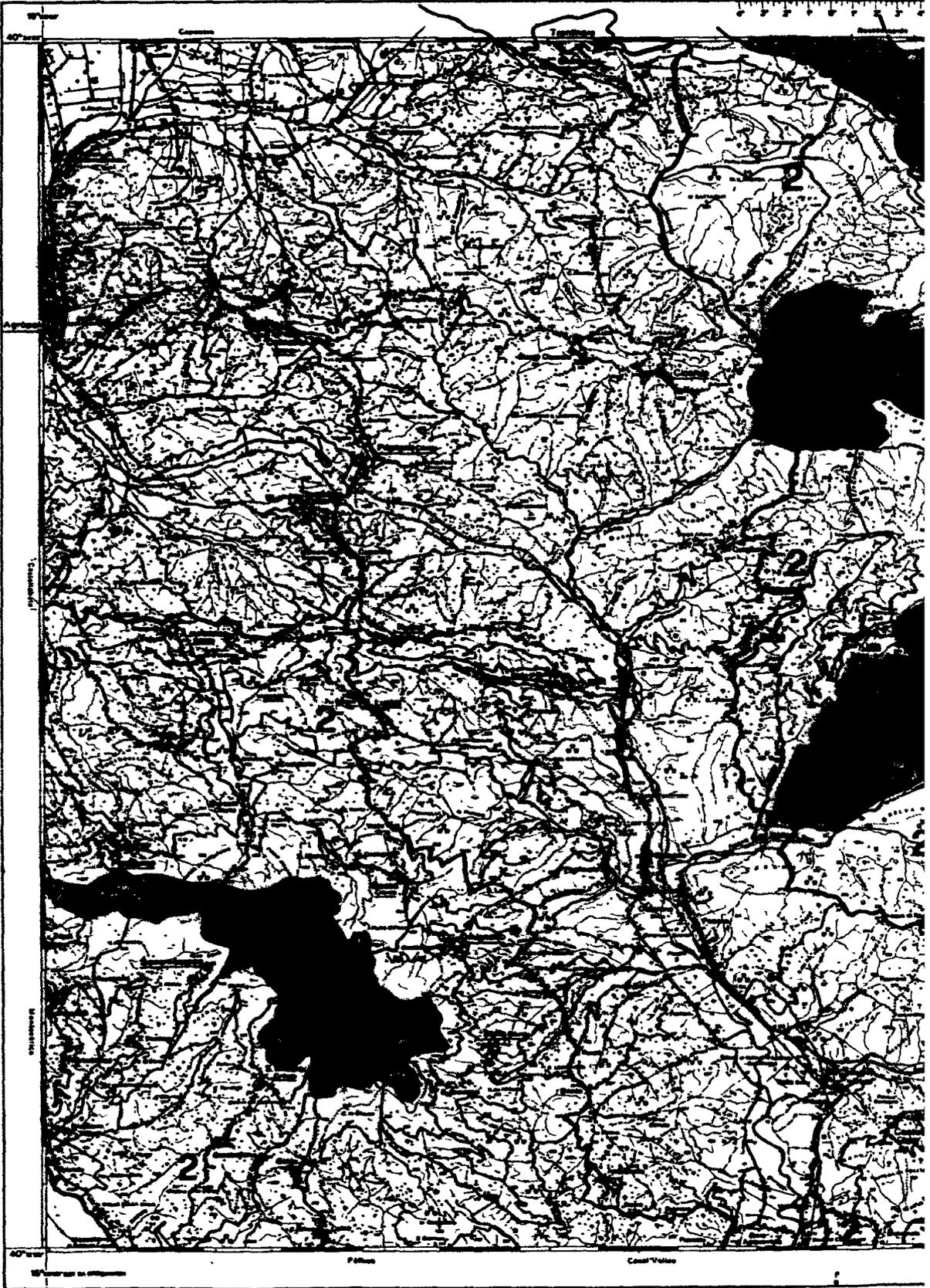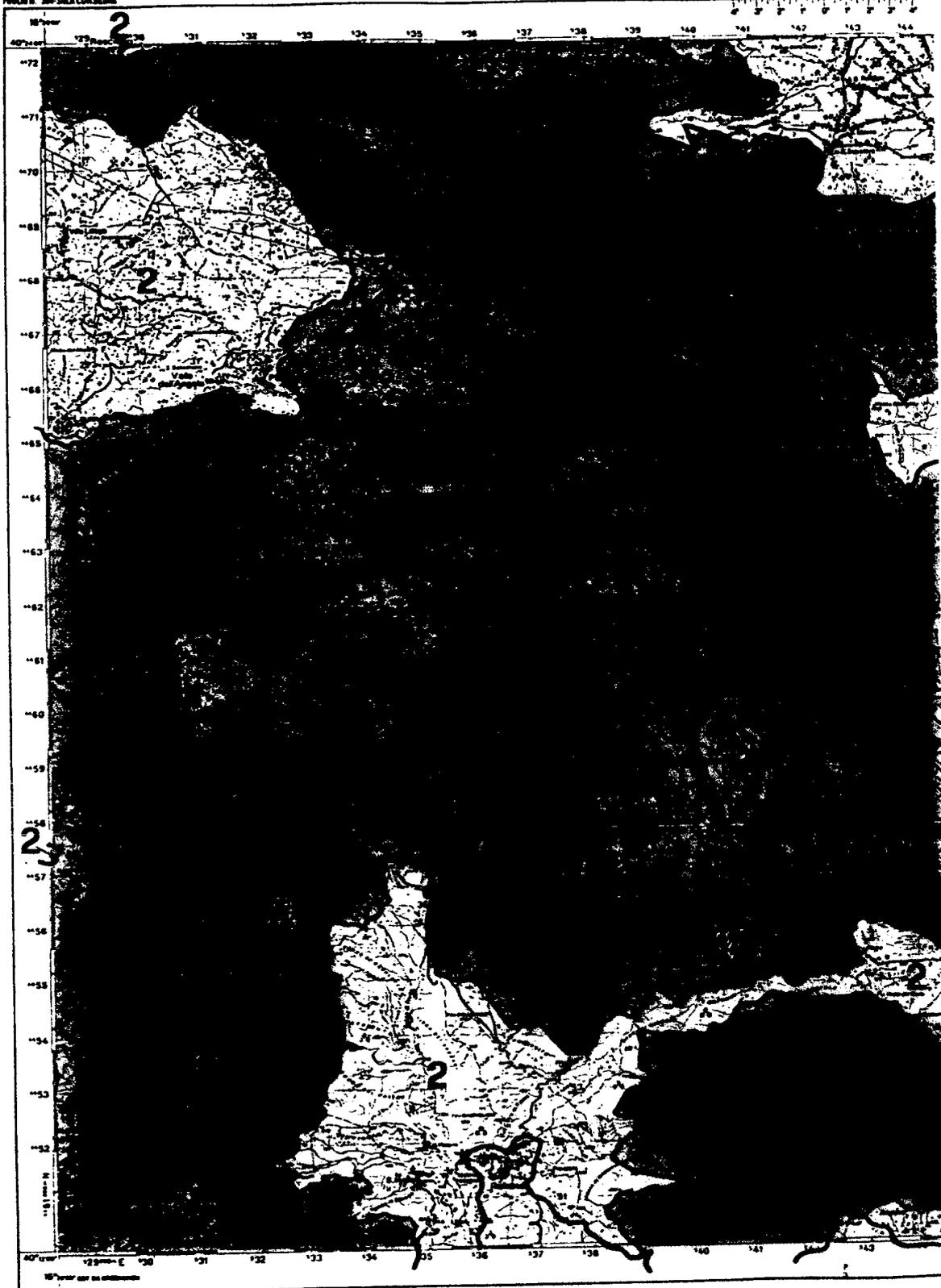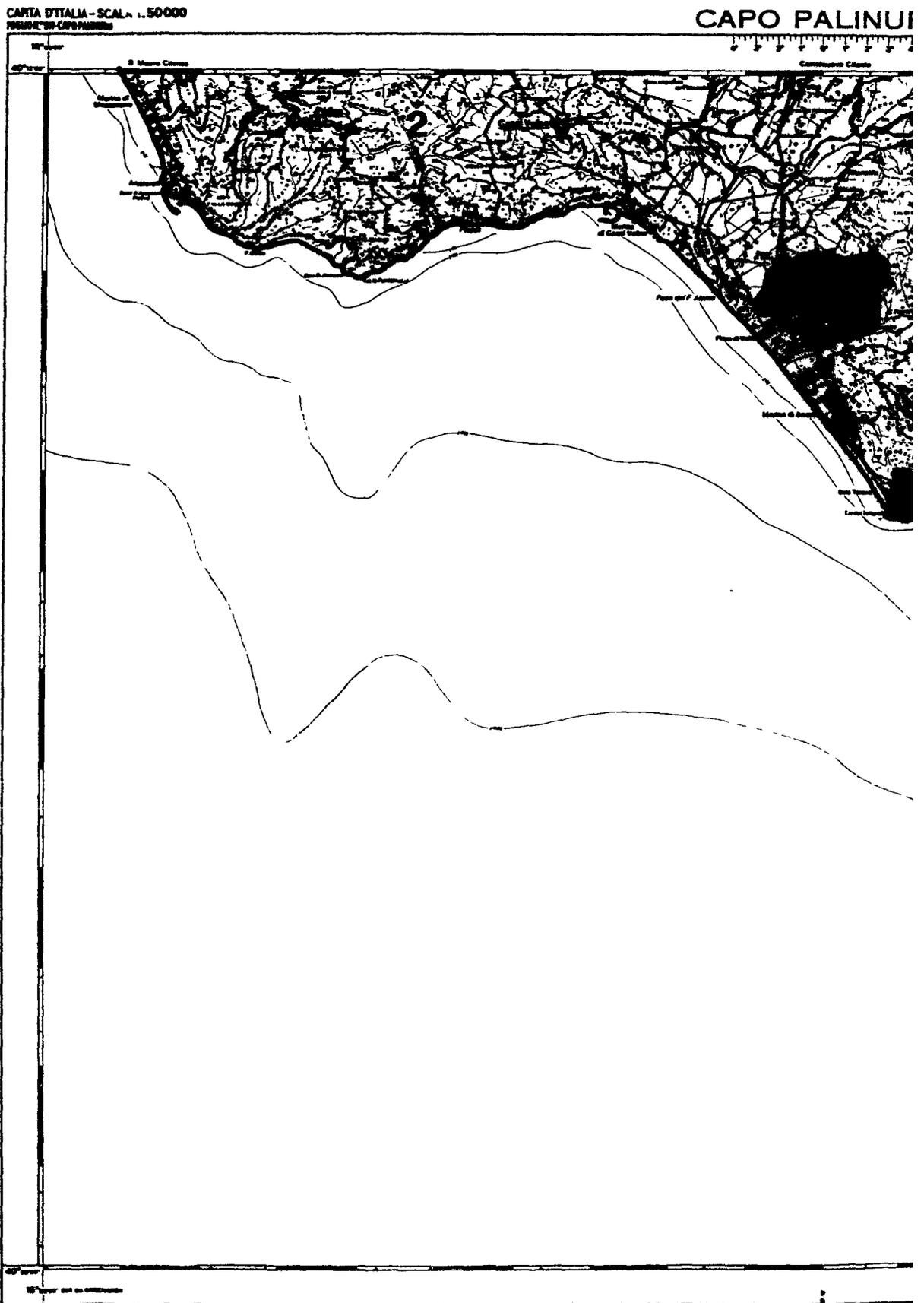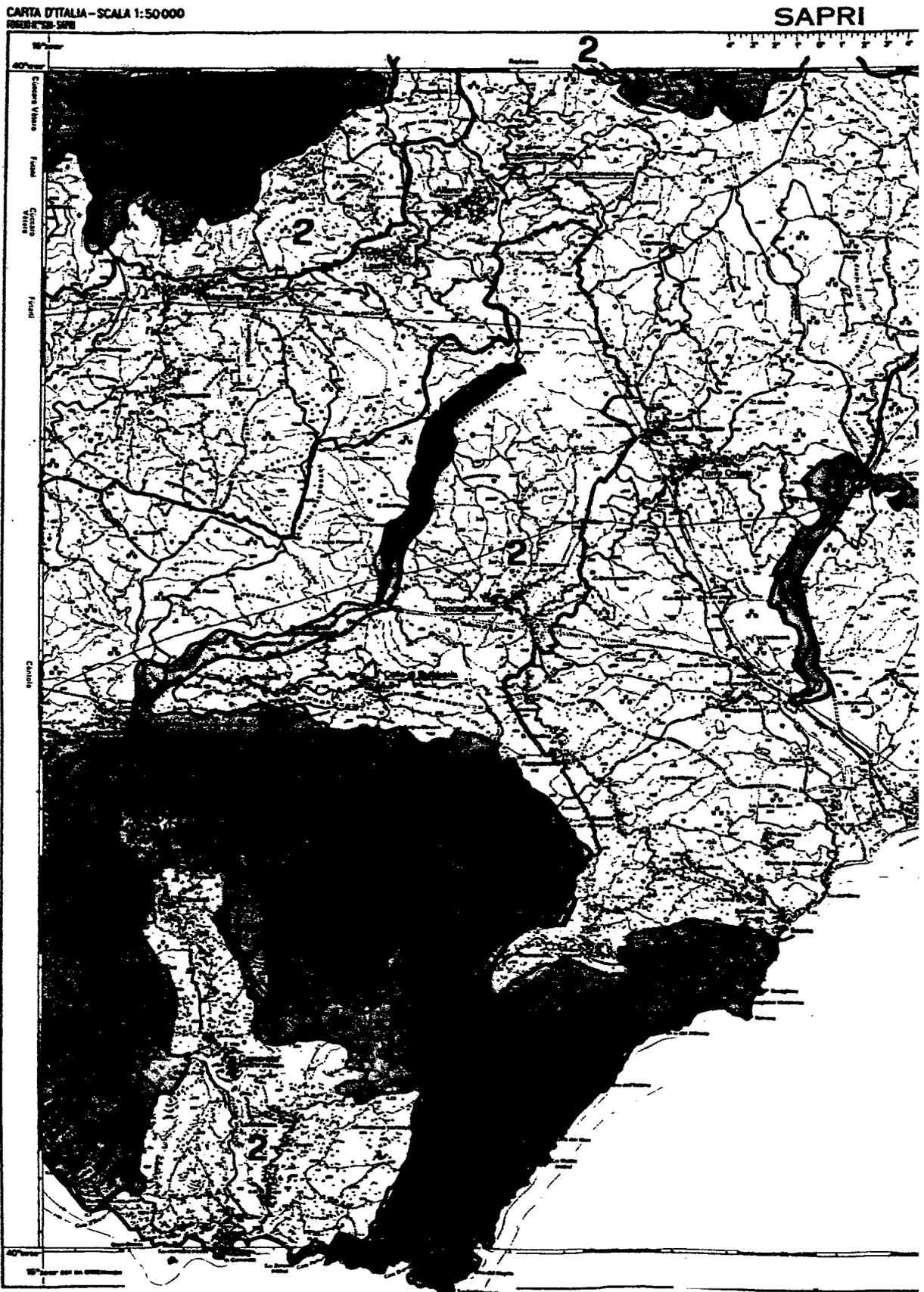
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Maiella;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 novembre 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 settembre 1994 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale della Maiella;

Vista la nota n. 1748/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regione Abruzzo il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota n. 745/GAB del 30 marzo 1995 con la quale la regione Abruzzo esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;

Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché habitat e specie di interesse nazionale;

Considerato che la regione Abruzzo ha richiesto l'esclusione dal territorio del parco sia di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona 2 di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiché tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Abruzzo di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non è stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuità territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale della Maiella.

2. L'Ente parco nazionale della Maiella ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale della Maiella si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale della Maiella è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale della Maiella è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Abruzzo e la sede dell'Ente parco nazionale della Maiella, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Maiella:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo,

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco della Maiella individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del parco nazionale della Maiella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 settembre 1994 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 203

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Art. 1.
Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale della Maiella, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici,

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.
Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera *c)* del comma 1 del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1 lettera *b)* della legge 23 agosto 1993 n 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali,

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona,

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco,

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti,

f) l'introduzione da parte di privati. di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura. se non autorizzata,

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate. è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente,

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo,

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5.
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale della Maiella vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordina[illegible] via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Quadro d'unione
riferito ai fogli IGM alla scala 1:100.000

Sulmona F°146	Lanciano F°147
	Agnone F°153
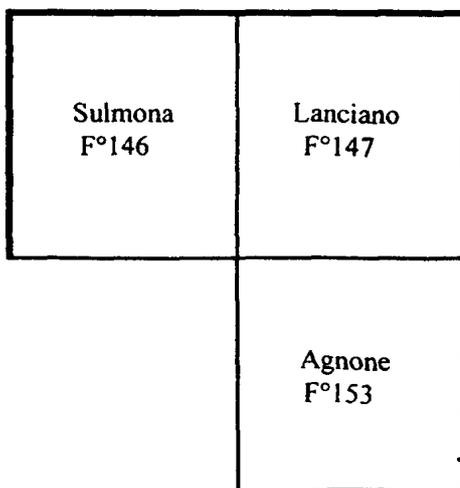
LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA
Zona 1
Zona 2

Sulmona
SULMO
L'Aquila
S.Stefano di Sessanio
Massa d'Albe
Avezzano
Gioia dei Marsi

F.° 146
SULMONA 146
1 Fraz' del Com° di Celano
2 - - - Cerchio
3 - - - - Sulmona

Lanciano
LANCIAN
Capagatti
Chieti
Roccamontepiano
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Palena

F.° 147
Rocca S.Giovanni
Fossacesia
Paglieta
Villa S.Maria
Montazzoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1995.

Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'articolo 34, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli Enti parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 novembre 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 settembre 1994 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

Vista la nota n. 1765/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regioni Abruzzo, Lazio e Marche il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, pervenuta alla regione Abruzzo il 21 febbraio 1995, protocollo n. 1063, alla regione Lazio il 21 febbraio 1995, protocollo n. 104467 del 2 marzo 1995 ed alla regione Marche il 21 febbraio 1995, protocollo n. 424;

Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge n. 394/91, tale parere doveva essere espresso entro quarantacinque giorni dalla ricezione della predetta nota, e che la regione Lazio non ha inoltrato il suddetto parere;

Visto l'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 241/90;

Viste le note n. 745/GAB del 30 marzo 1995 e n. 6205 del 2 maggio 1995 con le quali la regione Abruzzo e la regione Marche esprimono rispettivamente il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;

Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché habitat e specie di interesse nazionale;

Considerato che la regione Abruzzo ha richiesto l'esclusione dal territorio del parco sia di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona 2 di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;

Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiché tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Abruzzo di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non è stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuità territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria;

Ritenuto altresì di poter accogliere la richiesta della regione Abruzzo di non escludere dal territorio del Parco zone ricadenti nel comune di Capitignano in aree finalizzate alla costituzione di aree contigue ai sensi del citato decreto ministeriale 4 novembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

2. L'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del ministero dell'ambiente.

3. All'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

5. Il territorio del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso le regioni Abruzzo, Lazio e Marche e la sede dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.

6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A)* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Il comitato di gestione provvisoria del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 settembre 1994 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 206

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 6)

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Art. 1.
Zonazione interna

1. L'area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Art. 2.
Tutela e promozione

Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.
Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera *c)*, del comma 1, del successivo articolo 4;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni. degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Art. 4.
Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;

c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;

g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1, del successivo articolo 6.

Art. 5.
Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:

i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C» «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera *e)*, comma 1, del successivo art. 7.

Art. 6.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera *g)*, comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee «E», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Art. 9.

Sorveglianza

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Quadro d'unione
riferito ai fogli IGM alla scala 1:100.000

Norcia F°132	Ascoli Piceno F°133-134
L'Aquila F°139	Tèramo F°140
	Sulmona F°146

LEGENDA CARTOGRAFIA ALLEGATA
Zona 1 ■
Zona 2 □

Norcia

NORCIA

SERIE M 691 L
FOGLIO NORCIA 132
EDIZIONE 9 - I G M I
1
2
3
COMUNI CHE HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE
2
2

Ascoli Piceno – Giulianova
ASCOLI PICENO – GIU
M A R C H
ASCOLI PICENO
Castel di Lama
Civitella del Tronto
2
2
1
Torricella Sicura
A B R U Z Z I
Teramo

LANOVA
Cupra Marittima
S. Benedetto del Tronto
Martinsicuro
a
Tortoreto
NUOVI COMUNI
T E R A M O

A

F°139

2

2

2

2

L'AQUILA

Teramo
TÈRAMO
Rocca S. Maria
TERAMO
Poggio Picenze
Barisciano
Castelvecchio Calvisio
Calascio

Sulmona
SULMO
L'Aquila
Barisciano
S. Stefano di Sessanio
Pescara
Ortona

95A4306

A

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651404) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.